

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE RETE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COABITAZIONE MULTICULTURALE.**

**PERIODO** anni due dalla data di stipula

## **ART. 1 – CONTESTO DELL’AFFIDAMENTO**

L’Unione Terre di Castelli, in quanto titolare delle funzioni sociali per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, svolge le funzioni inerenti ai servizi per la comunità tra i quali rientrano i servizi per i cittadini stranieri.

L’Unione Terre di Castelli, riconoscendo i cambiamenti in atto nella società, che portano alla costituzione di comunità sempre più improntate dal multiculturalismo, nonché il ruolo della mediazione nel facilitare l’accesso ai servizi pubblici ed educativi da parte di tutte le fasce della popolazione e la costruzione di comunità coese, intende proseguire nell’attività di promuovere interventi finalizzati alla coabitazione multiculturale, consolidandoli nell’ottica di rispondere pienamente ai bisogni in evoluzione ed emergenti.

## **ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO**

Oggetto del presente appalto è il servizio di progettazione, programmazione ed attuazione della rete di interventi finalizzati alla coabitazione multiculturale nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca), più precisamente:

1. Mediazione linguistico-culturale;
2. Traduzione di testi scritti ed interpretariato;
3. Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione sociale della comunità, anche in collaborazione con le altre realtà istituzionali o del terzo settore presenti sul territorio.

## **ART. 3 – DURATA**

L’affidamento oggetto del presente capitolato ha durata di 2 (due) anni, a far tempo dalla data di stipula.

Alla scadenza sopra indicata, l’Unione potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente e senza che questo costituisca in alcun modo un obbligo per l’Ente, rinnovare il contratto fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) anni, ai sensi degli artt. 63 comma 5 e 125 comma 1 lettera f) del D.Lgs n. 50/2016.

La durata del contratto di appalto di cui alla presente procedura potrà essere prorogata, per far fronte all’espletamento delle procedure di gara necessarie all’individuazione di un nuovo contraente e per il tempo ad esse strettamente necessario, comunque per un periodo non superiore a sei mesi, secondo le previsioni di cui al comma 11 dell’articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016.

## **ART. 4 – MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO**

Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all’appalto in oggetto sono ammesse nei casi stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nessuna variazione e/o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall’Appaltatore, se non è specificamente disposta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016. Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

L’Unione potrà richiedere modifiche al contratto stipulato ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di seguito previsti:

- a) l'Unione si riserva la facoltà di estendere - anche con servizi e prestazioni di nuova tipologia, purché connessi e coerenti con quelli del progetto iniziale – e/o ridurre e/o non attivare le prestazioni (o talune di esse) oggetto del presente appalto e di apportare modifiche alle modalità attuative del servizio in oggetto – anche mediante richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto – in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi o derivare dalle scelte amministrative e dalle politiche sociali; l'estensione delle prestazioni potrà avvenire per un importo massimo non superiore ad Euro 30.000,00;
- b) inoltre, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Unione può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Unione e che il DEC abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

Nel caso in cui l'Unione, ai sensi del presente articolo, richieda un aumento delle prestazioni in misura maggiore del quinto dell'importo del contratto, si procederà mediante la sottoscrizione di atto di sottomissione e potrà essere richiesto congruo adeguamento della garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del contratto.

#### **ART. 5 – IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO**

L'importo del servizio con riferimento al quale i concorrenti dovranno presentare la loro offerta è di Euro **79.920,00** (IVA esclusa), determinato moltiplicando la base di gara di Euro 27,00/ora (comprensivi sia del valore progettuale sia di ogni altro onere derivante dal servizio, esclusa IVA) per n. 2960 ore complessive, funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al precedente art. 2, per due anni a far tempo dalla data di stipula.

Ai sensi dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato del presente appalto, comprensivo della durata contrattuale di base, nonché del possibile esercizio delle opzioni ivi previste, è determinato in € 189.840,00 IVA esclusa (€ 79.920,00 per la durata di base + € 79.920,00 per l'eventuale rinnovo massimo biennale + € 30.000 per varianti).

#### **ART. 6 – DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, FINALITA' DEL SERVIZIO E PRINCIPALI ATTIVITA' PREVISTE**

Le attività oggetto dell'appalto saranno attivate dall'Appaltatore su richiesta dell'Unione Terre di Castelli e riguarderanno:

- la mediazione linguistico – culturale da svolgersi con idonee figure professionali di mediatori linguistico culturali, con specifiche competenze relative all'intermediazione linguistico-culturale, alla lettura dei bisogni e risorse, alla relazione tra servizi e utenti stranieri. L'aggiudicatario dovrà attuare interventi di mediazione linguistico culturale nei servizi educativi e scolastici dei Comuni dell'Unione, nonché a favore dei servizi sociali, al fine di favorire il successo formativo degli alunni non italiani e l'integrazione sociale delle famiglie straniere. **La mediazione dovrà essere esercitata almeno nelle lingue maggiormente presenti tra la popolazione immigrata: cinese, arabo (con particolare riferimento alle comunità marocchina e tunisina), albanese, cingalese, francese e inglese (con particolare riguardo alle comunità ghanese e nigeriana).**
- la formazione, supervisione e accompagnamento alle operatrici e agli operatori dell'Unione Terre di Castelli sui temi della comunicazione interculturale e della relazione tra servizi ed utenza straniera;

- la traduzione di testi in forma scritta ed attività di interpretariato. La traduzione e/o interpretariato dovranno essere esercitati almeno nelle lingue maggiormente presenti tra la popolazione immigrata: cinese, arabo (con particolare riferimento alle comunità marocchina e tunisina), albanese, cingalese, francese e inglese (con particolare riguardo alle comunità ghanese e nigeriana).
- la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione sociale della comunità, con particolare riguardo per donne immigrate, bambini, adolescenti, soggetti a rischio di emarginazione sociale, mediante l'attivazione di azioni tese alla conoscenza e allo scambio reciproco tra famiglie immigrate ed autoctone nella logica della coabitazione multiculturale, all'apprendimento della lingua italiana, alla valorizzazione delle culture. Tali attività dovranno essere svolte anche in collaborazione con le altre realtà istituzionali e/o del terzo settore presenti sul territorio;
- Disponibilità a fornire i servizi di mediazione e interpretariato in situazioni di emergenza, entro 24 ore dalla richiesta.

Le modalità di esecuzione del servizio saranno concordate tra l'Appaltatore e l'Unione Terre di Castelli, fermo restando che dovranno essere garantite le seguenti **tempistiche**:

- il **servizio di mediazione linguistico-culturale** nelle scuole entro 5 giorni dalla richiesta;
- il **servizio di traduzione-interpretariato** entro 15 giorni dall'invio del materiale;
- il **servizio di mediazione linguistico-culturale e l'interpretariato** per i servizi sociali entro 24 ore, in situazioni di emergenza.

#### **ART. 7 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI, METODOLOGIA, MODALITA' DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

La progettazione metodologica e contenutistica è effettuata dall'Appaltatore.

I concorrenti, in sede di gara, dovranno presentare un progetto di massima di organizzazione delle prestazioni di cui al precedente articolo 6, specificando in maniera sintetica il quadro teorico di riferimento e le modalità e tempistiche di attivazione/realizzazione.

Si precisa che, nell'esclusivo interesse dell'Unione, potranno essere apportate eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali alla proposta progettuale dell'aggiudicatario qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità dell'appalto e/o per risolvere aspetti di dettaglio riconducibili ad esigenze organizzative del servizio.

Il servizio deve essere garantito sei giorni la settimana (dal lunedì al sabato) con esclusione, di norma, dei giorni festivi.

L'attività si svolge lungo tutto l'anno solare, nel rispetto delle esigenze degli utenti e dei progetti.

#### **ART. 8 - PERSONALE – ASSICURAZIONI E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

L'Appaltatore dovrà garantire il personale necessario all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto stabilito dal precedente art. 2, conformemente alle direttive impartite dal DEC, deputato al controllo sul corretto svolgimento del servizio medesimo.

Le figure professionali richieste per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto sono:

- a) traduttori e interpreti;
- b) mediatori linguistico culturali;
- c) formatori;
- d) consulenti.

Il personale addetto dovrà essere di sicura affidabilità e competenza professionale e dovrà possedere i requisiti per realizzare le attività richieste e seguire percorsi di formazione continua. I mediatori dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

- buona conoscenza della lingua e cultura italiana;
- competenze nel campo della mediazione culturale, acquisite mediante la frequenza di corsi di formazione specifici e/o esperienza lavorativa da più di due anni.

Per competenza professionale si intende: buona capacità relazionale, di ascolto, di osservazione (interpretazione/saper cogliere messaggi non verbali, atteggiamenti, comunicazione non detta), essere in grado di trasmettere empatia ed accoglienza senza tuttavia immedesimarsi con le parti, autonomia nella gestione dell'attività assegnata.

Inoltre viene richiesta la capacità e disponibilità al lavoro di gruppo, alla preparazione di materiale specifico, la puntualità e il rispetto degli orari, nonché il rispetto della riservatezza e del segreto d'ufficio.

Il personale addetto ai servizi in oggetto dovrà in caso di assenza, a qualunque causa riconducibile (godimento delle ferie contrattualmente previste, malattia, infortunio o altro), essere prontamente integrato dalla ditta aggiudicataria.

Tutte le prestazioni, le attività e le iniziative relative all'appalto in oggetto, dovranno essere effettuate dall'aggiudicatario tramite personale di analoga professionalità ed esperienza rispetto al personale sostituito.

L'Appaltatore è obbligato:

- a fornire indicazione del numero e dei nominativi di coloro che opereranno nel servizio, oltre alla documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati (libro matricola);
- alla piena e integrale applicazione agli operatori subordinati, siano essi dipendenti o soci lavoratori nel caso di ditte cooperative, dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti siglati dalle OO.SS. e datoriali maggiormente rappresentative, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
- a osservare nei confronti dei propri dipendenti, compresi i soci lavoratori, tutte le leggi ed i regolamenti nonché le disposizioni previste nei vigenti contratti normativi nazionali e provinciali concernenti il rapporto di lavoro;
- ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, nonché soci lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, per la categoria interessata, nella località e nei tempi in cui il servizio viene eseguito, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche o integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato;
- a rispettare integralmente nei confronti dei propri dipendenti adibiti alle prestazioni oggetto del presente appalto, compresi i soci lavoratori, quanto stabilito dalla Legge 300/1970 e ss.mm.e ii., dalla Legge 92/2012 e dal D.Lgs. 185/2016.
- a riconoscere nei confronti dei propri dipendenti adibiti alle prestazioni oggetto del presente contratto, compresi i soci lavoratori, il diritto di ricorrere al Giudice Ordinario del Lavoro per le controversie riguardanti il rapporto di lavoro;
- a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri operatori in base alle disposizioni legislative e ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- al versamento dei contributi previdenziali e dei premi INAIL;
- al pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare alla nomina di un proprio responsabile della sicurezza, il quale avrà il compito di istruire il personale in merito all'applicazione della normativa.

Qualunque sia la ragione sociale dell'aggiudicatario, al fine di garantire la continuità del rapporto tra gli operatori e gli utenti dei servizi, lo stesso è obbligato a riconoscere la possibilità di assunzione del personale in quel momento presente nei servizi oggetto della presente procedura, considerando interamente superato il periodo di prova all'atto dell'assunzione qualora questo fosse terminato nella ditta precedente. Ai lavoratori, dipendenti o soci, dovranno essere mantenute da parte dell'aggiudicatario le eventuali documentate condizioni di miglior favore maturate nel precedente rapporto di lavoro. Eventuali aumenti retributivi "ad personam" dovranno essere mantenuti in cifra fissa. Ai fini della maturazione degli scatti di anzianità sarà ritenuto utile anche il

periodo maturato con la precedente ditta, riferito all'appalto con l'Unione Terre di Castelli. Al fine di garantire il diritto alle ferie, nel caso non siano state in tutto o in parte godute, la Ditta subentrante dovrà garantire un periodo di riposo pari al periodo di ferie maturate nel precedente rapporto di lavoro.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a esibire, in qualsiasi momento e a semplice richiesta, i libri paga, relativi al personale adibito all'esecuzione del servizio affidato.

L'Appaltatore dovrà, infine, provvedere alla sostituzione del personale giudicato inidoneo dal DEC entro il termine massimo di 15 gg., naturali e consecutivi, dalla segnalazione motivata che ha rilevato l'inidoneità.

#### **ART. 9 - REFERENTE DEL SERVIZIO**

L'aggiudicatario è obbligato a nominare e comunicare all'Unione un referente a cui il DEC potrà rivolgersi per tutte le necessità relative al servizio.

Per l'Unione il referente è il Direttore dell'Esecuzione, individuato, per il presente contratto, nel Responsabile dell'unità organizzativa dell'Unione denominata "Servizi alla comunità e politiche giovanili".

#### **ART. 10 - STRUMENTI DI VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA**

La valutazione dell'attività sarà accertata dal DEC, o dai suoi collaboratori operativi, anche attraverso riunioni periodiche.

L'Appaltatore dovrà, a tal fine, predisporre una relazione al termine del primo semestre dell'anno di svolgimento dell'attività ed una annuale, contenente una dettagliata elencazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti, illustrati anche tramite indicatori qualitativi e quantitativi del servizio.

#### **ART. 11 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

La valutazione dell'offerta qualitativa e dell'offerta quantitativa sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 [settanta]
Offerta economica	30 [trenta]
TOTALE	<b>100</b>

L'offerta tecnica-progetto dovrà essere redatta, secondo i principi di sinteticità ed esaustività, in non più di 15 (quindici) facciate complessive, rispettando il numero massimo di facciate per ciascun parametro, come indicato corrispondentemente, e dovrà illustrare i temi indicati nella tabella dei criteri di valutazione sottoriportata.

Il testo deve essere redatto con carattere 12, Times New Roman, interlinea 1,5 e formato A4. Eventuale materiale eccedente non verrà valutato.

Il punteggio dell'**OFFERTA TECNICA** è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub-Criteri di valutazione	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX
<b>1</b>	<b>PROPOSTA PROGETTUALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>54</b>	<b>1.1</b>	<b>Specificità della proposta progettuale</b> rispetto al contesto territoriale, declinazione degli interventi sul territorio, valutando la congruità rispetto al contesto e la rispondenza con le politiche pubbliche in tema di immigrazione	<b>10</b>		
			<b>1.2</b>	<b>Proposta progettuale per azioni innovative</b>	<b>3</b>		
			<b>1.3</b>	<b>Programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi</b>	<b>3</b>		
			<b>1.4</b>	<b>Mediazione linguistico culturale - Tempistica</b> massimo punti 10 di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nessuna offerta migliorativa dell'art. 6 del capitolato = <b>punti zero</b></li> <li>▪ Capacità di fornire il servizio di mediazione entro 3 giorni dalla richiesta = <b>punti 5</b></li> <li>▪ Capacità di fornire il servizio di mediazione entro 2 giorni dalla richiesta = <b>punti 10</b></li> </ul>			<b>10</b>
			<b>1.5</b>	<b>Mediazione linguistico culturale - Numero lingue</b> massimo punti 10 di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nessuna offerta migliorativa dell'art. 6 del capitolato = <b>punti zero</b></li> <li>▪ Capacità di fornire il servizio di mediazione da 1 a 5 lingue (indicare quali) in più rispetto a quelle indicate all'art.6 del capitolato = <b>punti 5</b></li> <li>▪ Capacità di fornire il servizio di mediazione da 6 a 10 lingue (indicare quali) in più rispetto a quelle indicate all'art.6 del capitolato = <b>punti 10</b></li> </ul>			<b>10</b>

			<p><b>1.6 Traduzione-interpretariato – tempistica</b> massimo 4 punti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nessuna offerta migliorativa dell’art. 6 del capitolato = <b>punti zero</b></li> <li>▪ Capacità di fornire il servizio di traduzione-interpretariato entro 10 giorni dalla richiesta = <b>punti 2</b></li> <li>▪ Capacità di fornire il servizio di traduzione-interpretariato entro 5 giorni dalla richiesta = <b>punti 4</b></li> </ul>			<b>4</b>
			<p><b>1.7 Traduzione-interpretariato: Numero lingue</b> massimo 4 punti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nessuna offerta migliorativa dell’art. 6 del capitolato = <b>punti zero</b></li> <li>▪ Capacità di fornire il servizio di traduzione-interpretariato da 1 a 5 lingue (indicare quali) in più rispetto a quelle indicate all’art.6 del capitolato = <b>punti 2</b></li> <li>▪ Capacità di fornire il servizio di traduzione-interpretariato da 6 a 10 lingue (indicare quali) in più rispetto a quelle indicate all’art.6 del capitolato = <b>punti 4</b></li> </ul>			<b>4</b>
			<p><b>1.8 Disponibilità</b> a fornire servizi di mediazione-traduzione-interpretariato <b>in emergenza entro 12 ore dalla richiesta = punti 10</b></p> <p>Nessuna offerta migliorativa dell’art. 6 del capitolato = <b>punti zero</b></p>			<b>10</b>
<b>2</b>	<b>QUALITA’ PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI</b>	<b>16</b>	<p><b>2.1</b> Professionalità ed esperienza delle figure professionali impiegate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interpreti-traduttori</li> <li>- mediatori linguistico culturali</li> <li>- formatori</li> <li>- consulenti</li> </ul> <p><b>Esperienza</b> massimo punti 10 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 1 a 3 anni <b>punti 1</b></li> <li>- da 3 a 5 anni <b>punti 7</b></li> <li>- oltre 5 anni <b>punti 10</b></li> </ul>			<b>10</b>
			<p><b>2.2</b> <b>Formazione ed aggiornamento del personale</b> massimo punti 6 di cui:</p> <p>corsi di aggiornamento semestrali <b>punti 6</b></p> <p>corsi di aggiornamento annuali <b>punti 2</b></p>			<b>6</b>

	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>		<b>16</b>	<b>--</b>	<b>54</b>
--	---------------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 34 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Il metodo consiste nell'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di coefficienti tra 0 e 1 per ogni elemento di natura qualitativa. I coefficienti definitivi si ottengono come media del coefficiente di ciascun commissario e rapportando all'unità l'offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale.

Per quanto riguarda i coefficienti discrezionali di ogni singolo commissario si farà riferimento alla scala di misurazione che segue:

<b>Rispondenza ai parametri valutativi-criteri motivazionali</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Giudizio sintetico</b>
Non valutabile	0,00	La qualità dell'offerta tecnica risulta del tutto non significativa e non rispondente a quanto richiesto
Parzialmente adeguato	0,20	La qualità dell'offerta tecnica è valutata poco pertinente e non sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto
Sufficiente	0,40	La qualità dell'offerta tecnica è ritenuta sufficiente rispetto alla minima trattazione degli elementi
Discreta	0,60	La qualità dell'offerta tecnica rileva per apprezzabile trattazione progettuale rispetto a quanto richiesto
Buona	0,80	La qualità dell'offerta tecnica risulta significativa e rilevante per un buon soddisfacimento dell'elemento richiesto
Ottima	1,00	La qualità dell'offerta tecnica risulta completa sotto ogni aspetto di valutazione, qualificante e con pieno soddisfacimento rispetto a quanto richiesto

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *"aggregativo compensatore"*.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente *i*;

**C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

**C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

**C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;



**Pa** = peso criterio di valutazione a;  
**Pb** = peso criterio di valutazione b;  
 .....  
**Pn** = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato (**I riparametrazione**). La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato (**II riparametrazione**).

Quanto all'**OFFERTA ECONOMICA**, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

<b>Ci</b>	=	<b>Ra/Rmax</b>
-----------	---	----------------

dove:

**Ci** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

**Ra** = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

**Rmax**= ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

L'Unione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua e conveniente; in tal caso, nella valutazione dell'offerta tecnica, non si procederà all'attribuzione dei punteggi, ma ad un giudizio di congruità complessiva della proposta, anche al fine del superamento della soglia minima di sbarramento.

## **ART. 12 - MODALITA' DI RENDICONTO E DI PAGAMENTO**

L'Unione liquiderà il corrispettivo risultante all'esito della gara.

Sono invece a carico dell'Appaltatore, l'organizzazione dei tempi di lavoro, le attività meramente organizzative, come l'acquisto di eventuale materiale per lo svolgimento delle attività.

L'Appaltatore, ai fini della liquidazione del corrispettivo, dovrà presentare mensilmente regolari fatture con l'indicazione delle ore lavorate complessivamente, allegando idonea rendicontazione. Il prospetto riassuntivo ed esplicativo delle ore di attività svolte nell'ambito dell'appalto sarà oggetto di verifica da parte del DEC ai fini della liquidazione.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi fatturati è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale. L'Appaltatore è obbligato a ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. con particolare riguardo a quanto disposto all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" della legge medesima.

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni e operata una **ritenuta per infortuni dello 0,50%**. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da

parte del RUP del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

### **ART. 13 – REVISIONE PREZZO**

I prezzi oggetto del presente appalto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale.

Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi secondo le seguenti modalità. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla scadenza del primo anno di contratto, l'Unione non riconoscerà alcuna variazione del prezzo.

La revisione dei prezzi è effettuata dall'Unione Terre di Castelli con specifica istruttoria, condotta dal dirigente/responsabile del servizio referente delle prestazioni di cui al presente appalto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Qualora non siano disponibili i dati di cui al paragrafo precedente, il soggetto deputato a realizzare l'istruttoria di verifica assume a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT.

### **ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE P.A**

L'Appaltatore è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell'Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

[http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione\\_trasparente/disposizioni\\_generali/atti\\_generali/index.htm](http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/index.htm)

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.

### **ART. 15 – OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva.

Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Unione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e

previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Unione.

#### **ART. 16 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è tenuto all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante la vigenza contrattuale. L'Unione è quindi esplicitamente esonerata rispetto ad eventuali inadempimenti della ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non si rilevano rischi interferenziali e pertanto non è prevista la redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto i servizi richiesti sono di natura intellettuale.

I lavoratori dell'Appaltatore potranno svolgere, all'occorrenza, attività anche contemporaneamente ai lavoratori della stazione appaltante; pur essendo esonerati dalla redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D.Lgs. n. 81/2008, si assicurano, in ogni caso, la cooperazione e il coordinamento.

#### **ART. 17 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO**

In caso di azione collettiva di astensione dal lavoro dei propri dipendenti, l'Appaltatore deve conformarsi a quanto disposto dalla L. n. 146/90.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Unione la proclamazione dello sciopero e l'eventuale sospensione dei servizi di cui al presente capitolato, oppure diversi modi e tempi di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero, con preavviso scritto, in tempo utile per consentire all'Unione l'informazione all'utenza nei termini di legge (almeno 5 giorni prima). E' inoltre tenuto a diffondere le medesime informazioni con le stesse tempistiche agli utenti dei servizi.

Nulla è dovuto all'Appaltatore dall'Unione per la mancata prestazione del servizio; l'Unione resta obbligata al pagamento delle sole prestazioni effettuate.

#### **ART. 18 – ASSICURAZIONI E GARANZIE**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del contratto dovrà prestare apposita **garanzia definitiva**.

L'aggiudicatario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al servizio gestito, potrà derivare all'Unione Terre di Castelli, agli utenti, a terzi e a cose nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'aggiudicatario è tenuto a dimostrare di aver stipulato con primario Assicuratore, entro la data di perfezionamento del contratto, e per tutta la durata del medesimo, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, idonee **coperture assicurative** contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'opera (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra cui l'Unione Terre di Castelli) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta ed oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 1.500.000 per sinistro, Euro 1.000.000 per persona, Euro 500.000 per danni a cose;

- RCO Euro 1.500.000 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona.

La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, degli spazi e beni tutti, inerenti lo svolgimento dell'attività oggetto della presente;
- committenza di lavori e/o servizi in genere;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'aggiudicatario o da esso detenuti;
- danni subiti da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l'aggiudicatario si avvalga, che partecipino alle attività oggetto dell'appalto;
- danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l'aggiudicatario si avvalga che partecipino all'attività oggetto dell'appalto;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danno biologico;
- danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- Malattie professionali;
- Clausola di "Buona Fede INAIL".

L'operatività o meno della copertura assicurativa predetta, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicatario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Prima dell'avvio del servizio e ad ogni scadenza anniversaria della polizza sopra richiamata è fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre all'Unione idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della copertura assicurativa sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse derivassero all'Unione Terre di Castelli, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario.

L'Unione Terre di Castelli è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nell'offerta formulata.

L'Appaltatore si obbliga a sollevare l'Unione Terre di Castelli da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa dell'assolvimento dei medesimi.

Le spese sostenute a tal titolo dall'Unione saranno rimborsate dallo stesso Appaltatore.

L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso l'Unione sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Esso è pure responsabile dell'operato e dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Unione Terre di Castelli o a terzi.

#### **ART. 19 – PENALI**

L'Unione contesta per iscritto eventuali inadempimenti/non conformità.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione di addebito, ferma restando la facoltà dell'Ente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio. In assenza di giustificazioni o nel caso in cui le stesse non siano sufficienti o siano incongrue, il DEC applica la penale compresa tra € 500,00 e € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore (art. 1382, comma 1, ultima parte, C.C.)

In particolare si prevedono le specifiche seguenti penali che elencano una casistica comunque non esaustiva:

<b>Penale</b>	<b>Infrazione</b>
€ 1.000,00	Per ogni mancato singolo servizio che non sia imputabile a motivi di salute o fatti personali oggettivi e gravi, ovvero laddove non sia stato preventivamente concordato con il Committente il recupero di tale servizio;
€ 500,00	In caso di mancata sostituzione dell'operatore per ogni singolo servizio entro i termini indicati nel presente capitolato.
€ 300,00/giorno	Ritardo nella consegna delle relazioni i cui all'art. 10 entro i termini indicati nel presente capitolato.
€ 150/giorno	Ritardo nella consegna delle traduzioni rispetto ai tempi contrattualmente previsti
€ 30,00/ora	Ritardo nella fornitura di servizi di mediazione-traduzione-interpretariato in situazioni di emergenza rispetto ai tempi contrattualmente previsti

L'Unione procede ad applicare le penali mediante apposito addebito o mediante ritenute su crediti in essere o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Qualora l'importo complessivo delle penali comminate superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale trova applicazione la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi

## **ART. 20 - TRASFORMAZIONI, CESSIONI, PROCEDURE CONCORSUALI E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Unione Terre di Castelli fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.

Nei sessanta (60) giorni successivi, l'Unione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al punto precedente, non risultino sussistere i requisiti di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono, nei confronti dell'Unione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni.

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del RD 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Unione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 17, D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero,

qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Unione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto citato, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'Unione può recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19, D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

## **ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione può ritenere risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento entro un periodo continuativo di 30 giorni, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi;
- b) inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che, comportando l'applicazione di penali in base al precedente art. 19, determinino il superamento del dieci per cento (10%) del valore netto complessivo del contratto;
- c) inosservanza delle direttive dell'Unione in sede di avvio dell'esecuzione dei servizi;
- d) inosservanza, da parte del soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio.

Nei casi di cui al precedente comma, l'Unione procederà all'incameramento della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:

- a) il subappalto o sub-affidamento di parti dei servizi/delle forniture affidati non autorizzato in base a quanto previsto dall'art. 6 del presente capitolato;
- b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
  - b.1.) la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, quando rilevata nell'arco di durata del contratto di servizio;
  - b.2.) la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
  - b.3.) la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell'arco di durata del contratto di servizio.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:

- a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 2 - lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto di servizio e nell'arco di durata dell'affidamento dei servizi all'Appaltatore.

In caso di ottenimento del DURC del soggetto aggiudicatario negativo per due volte consecutive e di ritardi o assenza di regolarità nelle retribuzioni del personale, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, propone, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Quando il DEC accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.

Su indicazione del RUP, il DEC formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Unione, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Unione, su proposta del RUP, determina la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il RUP, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nelle eventuali varianti; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali varianti.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Unione non si sia avvalsa della facoltà (prevista

dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

#### **ART. 22 - RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Qualora l'Unione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Unione;
- spese sostenute dall'Appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito.

#### **ART. 23 – CLAUSOLA REVISIONALE RELATIVA A CONVENZIONI CONSIP SOPRAVVENIENTI**

L'Unione, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite:

a) i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli in esso riportati;

b) l'Appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Qualora l'Appaltatore si adegui alla proposta di modifica delle condizioni economiche rispetto ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale formulata dall'Unione, questa non recede dal contratto.

Nell'analisi finalizzata ad operare il confronto tra le condizioni previste dal presente contratto di appalto e i parametri stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale sopravveniente, condotta dal DEC, l'Unione opera un raffronto:

a) tra i parametri qualitativi, intesi come parametri e livelli desumibili dalle specifiche prestazionali/tecniche, di cui al presente capitolato e quelli indicati nella convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale e nei suoi eventuali allegati tecnici;

b) tra i parametri economici, intesi come i dati di prezzo unitari desumibili /stabiliti in contratto e quelli desumibili/stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.

Qualora il parametro economico sia condizionato dai parametri qualitativi (specifiche prestazionali e tecniche) l'Unione deve, per mezzo del DEC, ai fini del confronto di cui al comma 1 del presente articolo, riponderare e ricalcolare i valori di riferimento, al fine di individuare elementi comparabili con i parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.

Qualora l'operazione di riponderazione e di ricalcolo di cui al precedente comma 4 non sia possibile o tecnicamente realizzabile, l'Unione effettua, per mezzo del DEC, il confronto assumendo a riferimento, per le prestazioni principali e per quelle secondarie, alcune tipologie di attività ed i relativi parametri economici, individuando quelli più facilmente comparabili ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.



L'Unione, per mezzo del DEC, verbalizza tutte le operazioni per il confronto di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 135/2012, al fine di motivare la propria scelta in ordine all'esercizio del diritto di recesso o in ordine al mantenimento dell'appalto di cui al presente capitolato.

#### **ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore è designato Responsabile del trattamento dei dati che acquisisce, in ragione dello svolgimento del servizio di cui al presente capitolato e di cui l'Unione Terre di Castelli è titolare del trattamento. La designazione è operativa a far data dall'aggiudicazione e l'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Regolamento Europeo 679/2016.

L'Appaltatore deve attenersi a tutte le prescrizioni previste nel presente capitolato ed alle seguenti ulteriori istruzioni:

- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte dell'Unione delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni ricevute e nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
  - incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach)
  - ogni violazione delle Misure di sicurezza;
  - tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

L'Appaltatore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente all'Unione, in ragione dell'attività svolta.

#### **ART. 25 - CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie in ordine all'esecuzione del presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena. Foro competente è quello di Modena.

È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

E' facoltà della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore avvalersi del parere di precontenzioso dell'ANAC con le modalità dell'art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016.